

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

dei regi decreti che stabilivano fino dal 1862 la sede di anzianità, e veniva attribuito a ciascun funzionario nominativamente il grado effettivo.

È noto anche che alcuni di questi ufficiali, vedendosi posposti ai meno anziani, si sono disanimati ed hanno abbandonato la carriera, ed altri i quali non potevano ottenere il collocamento a riposo, chiedevano la riforma restando bensì in servizio, ma delusi e turbati nelle loro legittime aspettative.

Io non intendo certamente di suggerire all'onorevole ministro della guerra i modi di riparare all'inconveniente da me accennato, e di ristabilire i diritti di anzianità già riconosciuti nel regio decreto 11 dicembre 1873. Ma prego la sua cortesia a volermi dare qualche spiegazione e a rispondere alle osservazioni che io gli ho mosse.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Fano mi chiede spiegazione sopra l'esecuzione della legge del 30 settembre 1873, nella parte che riguarda la trasformazione dei funzionari d'intendenza militare in ufficiali commissari, e nel cambiamento dell'assimilazione che avevano precedentemente nell'effettività di grado.

La Camera deve sapere a questo riguardo che nel corpo d'intendenza militare, prima della promulgazione della legge testè detta, vi erano tre classi di sotto-commissari, tutte con assimilazione al grado di capitano ed aventi ognuna un distinto ruolo di anzianità.

Inoltre il passaggio dalla terza alla seconda e da questa alla prima classe costituiva per quei funzionari una vera promozione di grado, mentre in tutte le altre categorie d'impiegati il transito di classe non è questione che di anzianità. E così era per i capitani delle varie armi e per i tenenti di stato maggiore, di artiglieria, del genio e di cavalleria, i quali passavano alla prima classe in ordine di anzianità, senza che per essi la classe costituisse una superiorità gerarchica.

Ora quando si è dovuto far passare i funzionari d'intendenza militare nel corpo del commissariato militare il Governo si è trovato, circa i sotto-commissari di guerra di prima, seconda e terza classe, di fronte ad una grande difficoltà, la quale non si poteva risolvere che in due modi: o trasferire essi sotto-commissari, che avevano l'assimilazione al grado di capitano, nel corpo del commissariato col grado stesso di capitano e con anzianità dal giorno del trasferimento come si trattasse di una promozione ottenuta, o transitarli col grado di capitano e con anzianità dal giorno che avevano conseguito, come sotto-commissari, l'assimilazione ad esso grado.

Questo secondo sistema è quello stato adottato

non solo per i commissari, ma anche per i medici ed i veterinari militari che da assimilati furono convertiti in ufficiali di grado effettivo.

Il ministro ha creduto di adottare questo sistema a vantaggio generale di coloro che assumevano il grado effettivo, perchè, conservando ad essi la loro anzianità, dava loro un doppio vantaggio: in primo luogo si tenevano nella rispettiva loro posizione relativamente a tutti gli altri ufficiali dell'esercito, e non scapitavano nel loro posto di anzianità; in secondo luogo si lasciava loro aperto l'avanzamento ai gradi superiori quante volte si rendessero in questi dei posti vacanti, mentre che dando ad essi l'anzianità di grado dal giorno del trasferimento avrebbero dovuto attendere, per ottenere promozioni, di avere gli anni di grado stabiliti dalla legge sull'avanzamento nell'esercito.

Un tale sistema ha però avuto questa conseguenza, che un sotto-commissario che era il quinto od il sesto della prima classe, si è trovato capitano dopo un sotto-commissario di seconda classe.

Un consimile spostamento nei ruoli di anzianità fra i sotto-commissari si è avverato anche per altri 10 o 12 sopra 150.

Certamente il capitano commissario, cui accennava l'onorevole Fano, è stato quello più danneggiato.

Bisogna però notare che quegli nel 1860 era stato creato di prima nomina sotto-commissario di prima classe, senza passare per la trafila delle classi inferiori, per cui era allora passato innanzi ad altri che avevano l'assimilazione a capitano da due o tre anni: la sorte che l'aveva allora favorito, gli fu adesso contraria; ma il Ministero non poteva fare delle eccezioni per lui.

Questo è lo stato della questione. Alcuni di questi, che furono danneggiati, hanno presentato i loro reclami al Ministero, ed esso li ha sottoposti al Consiglio di Stato; la pratica è tuttora in corso, ed il Ministero, quando il Consiglio di Stato avrà emesso il suo parere, si riserva di prendere una determinazione riesaminando le cose, come prescrive la legge.

FANO. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra della spiegazione che ha voluto darmi, ed io non ho nulla da aggiungere, dacchè la vertenza è passata davanti al Consiglio di Stato.

(Il capitolo 8 è approvato, come pure lo sono i seguenti, fino al 30:)

Capitolo 9. Scuole militari, lire 3,349,100.

Capitolo 10. Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari, lire 1,141,900.

Capitolo 11. Vestiario e corredo alle truppe, e